



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 marzo 2014
(OR. en)**

6836/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0165 (COD)**

**CODEC 535
ENT 60
MI 204
PE 119**

NOTA INFORMATIVA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo e che modifica la direttiva 2007/46/CE - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 24-27 febbraio 2014)

I. INTRODUZIONE

La relatrice, Olga SEHNALOVA (S&D - CZ), ha presentato, a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, una relazione contenente 68 emendamenti (emendamenti 1-68) alla proposta di regolamento. Il gruppo politico ALDE ha inoltre presentato tre ulteriori emendamenti (emendamenti 69-71) e il gruppo politico GUE/NGL ne ha presentati sedici (emendamenti 72-88). Inoltre, la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni ha presentato tre emendamenti (emendamenti 89-91).

II. DIBATTITO

Una sintesi della discussione del 25 febbraio 2014, svolta su base congiunta, figura nel documento 6837/14.

III. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 26 febbraio 2014, il Parlamento ha adottato i 68 emendamenti contenuti nella relazione (emendamenti 1-68). Non sono stati adottati altri emendamenti.

La proposta della Commissione così modificata e la risoluzione legislativa costituiscono la posizione del Parlamento in prima lettura. Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota.

Sviluppo del sistema eCall di bordo *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo e che modifica la direttiva 2007/46/CE (COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0316),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0174/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 2013¹,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0106/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 341 del 21.11.2013, pag. 47.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Titolo

Testo della Commissione

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo ai requisiti di omologazione per lo
sviluppo del sistema eCall di bordo e che
modifica la direttiva 2007/46/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Emendamento

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo ai requisiti di omologazione per lo
sviluppo del sistema eCall di bordo **basato
sul servizio 112** e che modifica la direttiva
2007/46/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*(2 bis) L'utilizzo di un servizio eCall
disponibile su tutti i veicoli e in tutti gli
Stati membri rappresenta una delle
principali priorità dell'Unione nel settore
della sicurezza stradale dal 2003. Per
conseguire tale obiettivo sono state
lanciate alcune iniziative nel quadro di un
approccio volontario alla diffusione del
servizio, che tuttavia ad oggi non hanno
realizzato progressi sufficienti.*

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Al fine di migliorare ulteriormente la
sicurezza stradale, la comunicazione
"eCall: è ora di diffonderlo"⁶ propone
nuove misure per **accelerare** la diffusione
nell'Unione di un servizio di chiamata
d'emergenza a bordo dei veicoli. Una delle
misure proposte consiste nel rendere
obbligatorio il montaggio di sistemi eCall

(3) Al fine di migliorare ulteriormente la
sicurezza stradale, la comunicazione **del 21
agosto 2009 dal titolo:** "eCall: è ora di
diffonderlo" propone nuove misure per la
diffusione nell'Unione di un servizio di
chiamata d'emergenza a bordo dei veicoli.
Una delle misure proposte consiste nel
rendere obbligatorio il montaggio di

di bordo in tutti i veicoli nuovi, iniziando dalle categorie di veicoli M1 e N1, come definite nell'allegato II della direttiva 2007/46/CE.

sistemi eCall di bordo **basati sul 112** in tutti i veicoli nuovi, iniziando dalle categorie di veicoli M1 e N1, come definite nell'allegato II della direttiva 2007/46/CE.

⁶ *COM (2009) 434 def.*

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) È ancora necessario migliorare il funzionamento del servizio 112 in tutta l'Unione, affinché fornisca un'assistenza tempestiva ed efficace in caso di emergenze.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Si prevede che il sistema eCall *dell'UE* ridurrà il numero di vittime nell'Unione e la gravità delle lesioni causate dagli incidenti stradali. L'introduzione obbligatoria del sistema eCall renderebbe il servizio disponibile a tutti i cittadini, contribuendo così alla riduzione *delle sofferenze umane, dell'assistenza sanitaria e di altri costi.*

(5) Si prevede che il sistema eCall *dell'Unione* ridurrà il numero di vittime nell'Unione e la gravità delle lesioni causate dagli incidenti stradali, *grazie all'allerta precoce dei servizi di emergenza.* L'introduzione obbligatoria del sistema eCall *di bordo basato sul 112, unita al necessario e coordinato aggiornamento dell'infrastruttura della rete di comunicazione elettronica per la trasmissione delle chiamate e dei centri di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) per la ricezione di dette chiamate,* renderebbe il servizio disponibile a tutti i cittadini, contribuendo così alla riduzione *del numero di vittime e di feriti gravi, dei costi relativi all'assistenza sanitaria, degli ingorghi causati dagli incidenti e di altri costi.*

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Il sistema eCall rappresenterà una struttura importante composta da vari attori che si occupano della salvaguardia della vita umana. Di conseguenza è essenziale che l'aspetto della responsabilità sia disciplinato dal presente regolamento, al fine di consentire agli utenti di avere fiducia e permettere il corretto funzionamento del sistema eCall.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) La fornitura di informazioni accurate e affidabili sul posizionamento è un elemento essenziale dell'efficacia di funzionamento del sistema eCall di bordo. È quindi opportuno chiederne la compatibilità con i servizi forniti dai programmi di navigazione satellitare, **compresi** i sistemi stabiliti nel quadro dei programmi Galileo e EGNOS di cui al regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del **Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)**⁸.

(6) La fornitura di informazioni accurate e affidabili sul posizionamento **nelle emergenze** è un elemento essenziale dell'efficacia di funzionamento del sistema eCall di bordo **basato sul 112**. È quindi opportuno chiederne la compatibilità con i servizi forniti dai programmi di navigazione satellitare, **in particolare** i sistemi stabiliti nel quadro dei programmi Galileo e EGNOS di cui al regolamento (CE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del **Consiglio**⁸.

⁸ GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1.

⁸ **Regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1).**

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) È opportuno che l'obbligo di dotare i veicoli del sistema eCall di bordo si applichi inizialmente solo *alle* autovetture e *ai* veicoli commerciali leggeri *nuovi* (categorie M1 e N1) per i quali esiste già un meccanismo di attivazione adeguato.

Emendamento

(7) È opportuno che l'obbligo di dotare i veicoli del sistema eCall di bordo *basato sul 112* si applichi inizialmente solo *ai nuovi tipi di* autovetture e veicoli commerciali leggeri (categorie M1 e N1) per i quali esiste già un meccanismo di attivazione adeguato. *La possibilità di estendere l'applicazione dell'obbligo del sistema eCall di bordo basato sul 112 nel prossimo futuro, al fine di includere altre categorie di veicoli, quali veicoli commerciali pesanti, autobus di linea e gran turismo, veicoli a motore a due ruote e trattori agricoli, dovrebbe essere ulteriormente valutata dalla Commissione in vista di presentare una proposta legislativa.*

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) È opportuno promuovere la dotazione dei veicoli di tipi esistenti che saranno prodotti dopo il 1° ottobre 2015 con il sistema eCall di bordo basato sul 112 al fine di aumentarne la diffusione. Per quanto riguarda i tipi di veicoli omologati prima del 1° ottobre 2015, è possibile installare a posteriori un sistema eCall su base volontaria.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 ter) Un servizio eCall interoperabile, pubblico e su scala europea, basato sul

numero unico di emergenza europeo 112 ("numero di emergenza 112") può coesistere con servizi eCall privati (sistemi eCall supportati da servizi di terzi) a condizione che siano adottate le misure necessarie per garantire la continuità nella fornitura del servizio. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico eCall basato sul 112 in tutti gli Stati membri e lungo tutto il periodo di vita di un veicolo e che detto servizio sia disponibile in modo automatico, tutti i veicoli dovrebbero essere dotati del servizio pubblico eCall basato sul 112, indipendentemente dal fatto che l'acquirente di un veicolo opti o meno per un servizio eCall privato.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 quater) È opportuno offrire ai consumatori una panoramica realistica del sistema eCall di bordo basato sul 112 e del sistema eCall privato, se il veicolo ne è dotato, nonché informazioni esaustive e attendibili concernenti eventuali funzionalità o servizi aggiuntivi legati al servizio privato di emergenza, alle applicazioni di chiamata di emergenza o di assistenza a bordo del veicolo disponibili, nonché informazioni concernenti il livello del servizio che è lecito attendersi con l'acquisto di servizi di terzi ed i costi associati. Il servizio eCall basato sul 112 è un servizio pubblico di interesse generale e dovrebbe pertanto essere accessibile a titolo gratuito a tutti i consumatori.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

(8) L'obbligo di dotare i veicoli del sistema eCall di bordo fa salvo il diritto di tutte le parti interessate, quali i costruttori di automobili e gli operatori indipendenti, di offrire servizi complementari di emergenza e/o a valore aggiunto, paralleli o che poggiano sul sistema eCall di bordo basato sul 112. Tuttavia, **tali** servizi complementari vanno concepiti in modo da non aumentare la distrazione del conducente.

Emendamento

(8) L'obbligo di dotare i veicoli del sistema eCall di bordo **basato sul 112** fa salvo il diritto di tutte le parti interessate, quali i costruttori di automobili e gli operatori indipendenti, di offrire servizi complementari di emergenza e/o a valore aggiunto, paralleli o che poggiano sul sistema eCall di bordo basato sul 112. Tuttavia, **tutti i** servizi complementari vanno concepiti in modo da non aumentare la distrazione del conducente **o incidere sul funzionamento del sistema eCall di bordo basato sul 112 e sull'efficienza del lavoro dei centri di raccolta delle chiamate di emergenza. Il sistema eCall di bordo basato sul 112 e il sistema che fornisce servizi privati o a valore aggiunto dovrebbero essere progettati in modo tale da non consentire alcuno scambio di dati personali tra di essi. Laddove forniti, tali sistemi dovrebbero rispettare la normativa applicabile in materia di sicurezza e protezione dei dati e restare sempre opzionali per i consumatori.**

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Al fine di assicurare la libera scelta dei consumatori e una concorrenza leale, di stimolare l'innovazione e di aumentare la competitività dell'industria delle tecnologie dell'informazione dell'Unione sul mercato mondiale, il sistema eCall di bordo deve **essere accessibile gratuitamente e senza discriminazioni a tutti gli operatori indipendenti e deve basarsi** su una piattaforma interoperabile e ad accesso libero per eventuali future applicazioni o servizi a bordo dei veicoli.

Emendamento

(9) Al fine di assicurare la libera scelta dei consumatori e una concorrenza leale, di stimolare l'innovazione e di aumentare la competitività dell'industria delle tecnologie dell'informazione dell'Unione sul mercato mondiale, il sistema eCall di bordo **basato sul 112** dovrebbe **fondarsi** su una piattaforma interoperabile, ad accesso libero, **protetta e standardizzata** per eventuali future applicazioni o servizi a bordo dei veicoli. **Poiché ciò richiede un sostegno tecnico e giuridico, la Commissione valuta senza indugio, sulla base di consultazioni con tutte le parti interessate, inclusi i fabbricanti di veicoli**

e gli operatori indipendenti, tutte le possibilità di promuovere e garantire una piattaforma ad accesso libero e, se necessario, presentare una proposta legislativa a tal fine. Essa dovrebbe precisare, in particolare, le condizioni alle quali i terzi che forniscono servizi con valore aggiunto possono avere accesso ai dati registrati nel sistema di bordo basato sul 112. Inoltre, il sistema eCall di bordo basato sul 112 dovrebbe essere accessibile a tutti gli operatori indipendenti a titolo gratuito e senza discriminazioni a fini di riparazione e manutenzione.

Emendamento 14

**Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) L'introduzione di qualsiasi applicazione o servizio aggiuntivo a bordo non dovrebbe ritardare l'entrata in vigore e l'applicazione del presente regolamento.

Emendamento 15

**Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Il sistema eCall di bordo basato sul 112, in quanto sistema di emergenza, richiede il più alto livello di affidabilità. Occorre garantire l'esattezza della serie minima di dati e la qualità di trasmissione della voce nonché sviluppare un sistema comune di controlli, al fine di assicurare la longevità e la sostenibilità del sistema di bordo eCall basato sul 112. Si dovrebbero pertanto eseguire controlli tecnici periodici su base regolare in conformità del regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio^{1bis}. Disposizioni dettagliate relative ai controlli dovrebbero essere*

incluse nell'allegato pertinente.

^{1 bis} Regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... relativo ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L ...).

**GU: inserire il numero del regolamento di cui alla procedura 2012/0184 (COD) e completare la nota con la data e gli estremi di pubblicazione.*

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) I veicoli prodotti in piccole serie sono esclusi a norma della direttiva 2007/46/CE dalle prescrizioni sulla protezione degli occupanti in caso di urto frontale e di urto laterale. *Vanno* pertanto esclusi dall'obbligo di soddisfare le prescrizioni relative a eCall.

Emendamento

(11) I veicoli prodotti in piccole serie sono esclusi a norma della direttiva 2007/46/CE dalle prescrizioni sulla protezione degli occupanti in caso di urto frontale e di urto laterale. *Dovrebbero* pertanto *essere* esclusi dall'obbligo di soddisfare le prescrizioni relative a eCall *stabilite nel presente regolamento.*

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) I veicoli per uso speciale devono soddisfare le prescrizioni relative a eCall di cui al presente regolamento, salvo che le autorità di omologazione non decidano, caso per caso, che il veicolo non può soddisfare tali prescrizioni a motivo del suo uso speciale.

Emendamento

soppresso

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) *Secondo le raccomandazioni per la protezione dei dati formulate dal gruppo di lavoro articolo 29 e riportate nel "documento di lavoro sulle implicazioni in materia di protezione dei dati e rispetto della privacy dell'iniziativa eCall", adottato il 26 settembre 2006⁹, il trattamento dei dati personali attraverso il sistema eCall di bordo deve essere conforme alle norme sulla protezione dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹⁰ e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)¹¹, in particolare per garantire che i veicoli dotati di sistemi eCall, in condizioni di funzionamento normali di eCall 112, non siano tracciabili e non siano oggetto di controllo costante e che la serie minima di dati inviata dal sistema eCall di bordo comprenda le informazioni minime necessarie per la gestione *adeguata* delle chiamate di emergenza.*

⁹ 1609/06/EN – WP 125.

¹⁰ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

¹¹ GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

Emendamento

(13) *La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰, la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ e gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea^{1bis} disciplinano il trattamento dei dati personali eseguito nel quadro del presente regolamento. È quindi opportuno che il trattamento di dati mediante il sistema eCall di bordo basato sul 112 sia eseguito in conformità di tali direttive e sotto la supervisione delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare le autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri a norma di tali direttive, specie per garantire che i veicoli dotati di sistemi eCall di bordo basati sul 112, in condizioni di funzionamento normali di eCall 112, non siano tracciabili e non siano oggetto di controllo costante e che la serie minima di dati inviata dal sistema eCall di bordo comprenda *solo* le informazioni minime necessarie per la gestione delle chiamate di emergenza *da parte dei PSAP e che in seguito i dati personali non siano memorizzati. In presenza del consenso del soggetto titolare dei dati o di un contratto tra le due parti, possono applicarsi altre condizioni qualora un altro sistema di chiamata di emergenza sia installato a bordo oltre al sistema eCall basato sul 112, che dovrebbe comunque essere conforme alle direttive citate.**

¹⁰ *Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati* (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

¹¹ *Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio*

2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

^{11 bis} GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1.

Emendamenti 19 e 90

Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Il presente regolamento tiene conto delle raccomandazioni formulate dal gruppo di lavoro "articolo 29", istituito dalla direttiva 95/46/CE, nel "Documento di lavoro sulle implicazioni in materia di protezione dei dati e rispetto della privacy dell'iniziativa eCall", del 26 settembre 2006¹.

¹ 1609/06/EN – WP 125.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 ter) Nell'adeguarsi ai requisiti tecnici, i fabbricanti di veicoli devono prestare attenzione a integrare la protezione dei dati nei sistemi di bordo e adottare l'approccio "privacy by design" (tutela della vita privata fin dalla progettazione).

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Al fine di garantire l'applicazione di requisiti tecnici comuni riguardanti il sistema eCall di bordo, è opportuno

(15) Al fine di garantire l'applicazione di requisiti tecnici comuni riguardanti il sistema eCall di bordo *basato sul 112*, è

conferire alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda le prescrizioni dettagliate sull'applicazione delle norme pertinenti, sulle prove da effettuare, sulla protezione dei dati personali e della privacy e sull'esonero di determinati veicoli o classi di veicoli delle categorie M1 e N1. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione effettui adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda le prescrizioni dettagliate sull'applicazione delle norme pertinenti, sulle prove da effettuare, sulla protezione dei dati personali e della privacy e sull'esonero di determinati veicoli o classi di veicoli delle categorie M1 e N1. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione effettui adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, ***in particolare consultando il garante europeo della protezione dei dati, il gruppo di lavoro articolo 29 e le organizzazioni di tutela dei consumatori.*** Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) I fabbricanti di veicoli devono avere un tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti tecnici del presente regolamento.

Emendamento

(16) I fabbricanti di veicoli devono avere un tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti tecnici del presente regolamento ***e agli atti delegati adottati a norma dello stesso, al fine di poter eseguire gli studi e i test necessari in diverse condizioni, così come richiesto, e garantire pertanto la piena affidabilità del sistema eCall di bordo basato sul 112.***

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento non si applica ai veicoli prodotti in piccole serie.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Ai fini del presente regolamento e oltre alle definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2007/46/CE *e all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 305/2013*¹² della Commissione, si intende per:

¹² GUL 91 del 3.4.2013, pag. 1.

Emendamento

Ai fini del presente regolamento e oltre alle definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2007/46/CE, si intende per:

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione

1) "sistema e-Call di bordo": un sistema attivato automaticamente attraverso sensori di bordo oppure manualmente, che invia, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, una serie minima standardizzata di dati e **attiva** un canale audio basato sul 112 tra gli occupanti del veicolo e **un** centro di raccolta delle chiamate di emergenza;

Emendamento

1) "sistema e-Call di bordo **basato sul 112**": un sistema **di emergenza, comprensivo delle apparecchiature di bordo e dei mezzi per attivare, gestire ed effettuare la trasmissione e-Call, che è** attivato automaticamente attraverso sensori di bordo oppure manualmente **e** che invia **segnali**, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili **pubbliche, che consentono la trasmissione di** una serie minima standardizzata di dati e **l'attivazione di** un canale audio basato sul 112 tra gli occupanti del veicolo e **il corrispondente** centro di raccolta delle chiamate di emergenza;

(Emendamento orizzontale: se adottato, la dicitura "sistema eCall di bordo" sarà sostituita da "sistema eCall di bordo basato sul 112" in tutto il testo).

Emendamenti 26 e 80

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2) "sistema di bordo": le apparecchiature di bordo e i mezzi per attivare, gestire ed effettuare la trasmissione e-Call attraverso una rete pubblica di comunicazione mobile senza fili, che creano un collegamento tra il veicolo e un mezzo di attuazione del servizio eCall tramite una rete pubblica di comunicazione mobile senza fili.

soppresso

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis) "eCall": una chiamata al numero di emergenza 112 effettuata a bordo del veicolo mediante il sistema di bordo eCall basato sul 112;

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter) "centro di raccolta delle chiamate di emergenza" o "PSAP": un luogo fisico, sotto la responsabilità di un'autorità pubblica o di un organismo privato riconosciuto dallo Stato membro, in cui pervengono inizialmente le chiamate di emergenza;

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater) "serie minima di dati" o "SMD": le informazioni definite dalla norma EN 15722 - "Telematica per il traffico e il trasporto su strada - eSafety -

Insieme minimo di dati ("MSD") di eCall"- e inviate allo PSAP per il servizio eCall;

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quinquies) "equipaggiamento di bordo": equipaggiamento installato in modo permanente a bordo del veicolo che fornisce o ha accesso ai dati del veicolo necessari al set minimo di dati (MSD) per effettuare una chiamata del servizio eCall tramite le reti mobili di telecomunicazione senza fili.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 sexies) "rete pubblica di comunicazione mobile senza fili": una rete di comunicazione mobile senza fili accessibile al pubblico conformemente alle direttive 2002/21/CE^{1bis} e 2002/22/CE^{1ter} del Parlamento europeo e del Consiglio;

^{1 bis} Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).

^{1 ter} Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 4

Testo della Commissione

I fabbricanti dimostrano che tutti i nuovi tipi di veicoli di cui all'articolo 2 sono dotati di un sistema eCall di bordo, conformemente al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del medesimo.

Emendamento

I fabbricanti dimostrano che tutti i nuovi tipi di veicoli di cui all'articolo 2 sono dotati di un sistema eCall di bordo **integrato basato sul 112**, conformemente al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del medesimo.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

I fabbricanti dimostrano che tutti i nuovi tipi di veicoli sono costruiti in modo da garantire che, in caso di incidente grave verificatosi nel territorio dell'Unione, è inviata in automatico una chiamata eCall al numero **unico** di emergenza **europeo** 112.

Emendamento

I fabbricanti dimostrano che tutti i nuovi tipi di veicoli sono costruiti in modo da garantire che, in caso di incidente grave **rilevato mediante l'attivazione di uno o più sensori e/o processori all'interno del veicolo**, verificatosi nel territorio dell'Unione, è inviata in automatico una chiamata eCall al numero di emergenza 112.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

I fabbricanti dimostrano che i veicoli **nuovi** sono costruiti in modo da garantire la possibilità di attivare manualmente una chiamata eCall al numero **unico** di emergenza **europeo** 112.

Emendamento

I fabbricanti dimostrano che i **nuovi tipi di** veicoli sono costruiti in modo da garantire la possibilità di attivare manualmente una chiamata eCall al numero di emergenza 112.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il paragrafo 2 non pregiudica il diritto del proprietario del veicolo di utilizzare un altro sistema di chiamata d'emergenza installato nel veicolo e che offra un servizio analogo, in aggiunta al sistema eCall di bordo basato sul 112. In tal caso, l'altro sistema di emergenza è conforme allo standard EN 16102 "Sistemi intelligenti di trasporto – eCall – requisiti operativi per la gestione da parte di terzi" e i fabbricanti garantiscono che vi sia un solo sistema attivo alla volta e che il sistema eCall di bordo basato sul 112 sia avviato automaticamente in caso di mancato funzionamento dell'altro sistema di chiamata di emergenza.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I fabbricanti garantiscono che i ricevitori dei sistemi di bordo *sono* compatibili con i servizi di posizionamento forniti dai sistemi di navigazione satellitare, *compresi* i sistemi Galileo e EGNOS.

Emendamento

3. I fabbricanti garantiscono che i ricevitori dei sistemi *eCall* di bordo *basati sul 112 siano* compatibili con i servizi di posizionamento forniti dai sistemi di navigazione satellitare, *in particolare* i sistemi Galileo e EGNOS.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Soltanto i sistemi eCall di bordo che possono essere sottoposti a prova sono accettati ai fini dell'omologazione.

Emendamento

4. Soltanto i sistemi eCall di bordo *basati sul 112 integrati* che possono essere sottoposti a prova sono accettati ai fini dell'omologazione.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. I fabbricanti dimostrano che, in caso di grave guasto del sistema che comporti l'incapacità di effettuare una chiamata eCall, rilevato durante o dopo la prova automatica, un avvertimento viene dato agli occupanti del veicolo.

Emendamento 39

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6**

Testo della Commissione

6. Il sistema eCall di bordo è accessibile a tutti gli operatori indipendenti a titolo gratuito e senza discriminazioni, *almeno* ai fini della riparazione e della manutenzione.

Emendamento

6. Il sistema eCall di bordo *basato sul 112* è accessibile a tutti gli operatori indipendenti a titolo gratuito e senza discriminazioni ai fini della riparazione e della manutenzione.

Emendamento 40

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 1**

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9, che stabilisce i requisiti tecnici dettagliati e le prove per l'omologazione dei sistemi eCall di bordo *che modifica di conseguenza la direttiva 2007/46/CE.*

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9, che stabilisce i requisiti tecnici dettagliati e le prove per l'omologazione dei sistemi eCall di bordo *basati sul 112.*

Emendamento 41

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 2 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

I requisiti tecnici e le prove di cui al primo comma sono basati sulle prescrizioni di cui ai *paragrafi* 3, 4 e 6 e sulle *seguenti* norme, ove applicabili:

Emendamento

I requisiti tecnici e le prove di cui al primo comma sono *adottati previa consultazione delle parti interessate pertinenti e sono* basati sulle prescrizioni di cui ai *paragrafi* 2, 2 bis, 3, 4 e 6 e sulle norme *disponibili relative a eCall e ai*

regolamenti UNECE, ove applicabili, tra cui:

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) EN 15722 "Sistemi intelligenti di trasporto - eSafety - serie minima di dati per chiamate eCall";

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) eventuali norme europee o regolamenti UNECE supplementari relativi ai sistemi eCall.

soppresso

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 bis. Il presente regolamento non pregiudica le direttive 95/46/CE e 2002/58/CE. Qualsiasi trattamento dei dati personali mediante il sistema eCall di bordo basato sul 112 è conforme alle norme sulla protezione dei dati personali di cui alle direttive citate.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

In conformità alla direttiva 95/46/CE e alla direttiva 2002/58/CE, i fabbricanti garantiscono che i veicoli muniti di sistema eCall di bordo non siano tracciabili e non

*I fabbricanti garantiscono che i veicoli muniti di sistema eCall di bordo **basato sul 112** non siano tracciabili e non siano oggetto di controllo costante nelle normali*

siano oggetto di controllo costante nelle normali condizioni di funzionamento di eCall.

condizioni di funzionamento *pre-emergenza* di eCall.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La *serie minima di dati* inviata dal sistema eCall di bordo *contiene solo le informazioni minime richieste* per la gestione adeguata delle chiamate di emergenza.

Emendamento

2. La *SMD* inviata dal sistema eCall di bordo *basato sul 112 consiste al massimo nelle informazioni richieste dalla norma di cui all'articolo 3, punto 2 quater. La SMD non è trattata per un tempo superiore a quanto necessario per le finalità di trattamento e non è conservata per un tempo superiore a quanto necessario per* la gestione adeguata delle chiamate di emergenza. *La SMD è conservata in modo da renderne possibile la cancellazione totale.*

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. I fabbricanti garantiscono che agli utilizzatori di eCall siano fornite informazioni chiare e complete sul trattamento dei dati effettuato attraverso il sistema eCall di bordo, in particolare riguardo a:

Emendamento

3. I fabbricanti garantiscono che agli utilizzatori di eCall siano fornite *preventivamente* informazioni chiare e complete *sull'esistenza di un sistema eCall gratuito e pubblico, basato sul 112, e sul* trattamento dei dati effettuato attraverso il sistema eCall di bordo *basato sul 112*, in particolare riguardo a:

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

d) le finalità dell'elaborazione dati di eCall,

Emendamento

d) le finalità *specifiche* dell'elaborazione dati di eCall, *che dovrebbero essere limitate alle situazioni di emergenza di cui*

all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma;

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

f) il periodo di conservazione dei dati nel sistema di bordo;

Emendamento

f) il periodo di conservazione dei dati nel sistema *eCall* di bordo *basato sul 112*;

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione

g) il fatto che non vi è alcun controllo *costante* del veicolo;

Emendamento

g) il fatto che non vi è alcun controllo del veicolo *al di là della raccolta della serie minima di dati necessari per il sistema eCall di bordo basato sul 112, al fine di determinare e trasmettere la posizione e la direzione di marcia del veicolo all'atto della notifica di un incidente nonché il fatto che i dati del controllo sono memorizzati nel dispositivo solo per il tempo strettamente necessario a tale scopo*;

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

h bis) il fatto che i dati raccolti dai PSAP mediante il sistema eCall di bordo basato sul 112 non devono essere trasferiti a terzi senza il consenso preventivo e attivo dell'interessato;

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Commissione

i) *le* eventuali informazioni supplementari necessarie riguardo al trattamento dei dati personali in relazione alla fornitura di un servizio eCall privato e/o di altri servizi a valore aggiunto.

Emendamento

i) eventuali informazioni supplementari necessarie riguardo *alla tracciabilità*, al *controllo e al* trattamento dei dati personali in relazione alla fornitura di un servizio eCall privato e/o di altri servizi a valore aggiunto, *che sono soggette al consenso esplicito dell'utente e conformi alla direttiva 95/46/CE. Occorre tenere particolarmente conto del fatto che possono esistere differenze tra il trattamento dei dati eseguito mediante il sistema eCall di bordo basato sul 112 e i sistemi eCall privati o altri servizi a valore aggiunto.*

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. I fabbricanti forniscono le informazioni di cui al paragrafo 3 nel quadro della documentazione tecnica fornita insieme al veicolo.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Onde evitare confusione circa le finalità perseguite e il valore aggiunto del trattamento, le informazioni di cui al paragrafo 3 sono fornite all'utente separatamente per il sistema eCall di bordo basato sul 112 e altri sistemi eCall, prima dell'utilizzo del sistema.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater. I fabbricanti garantiscono che il sistema eCall di bordo basato sul 112 e un altro sistema di chiamata di emergenza installato e il sistema che fornisce servizi a valore aggiunto siano progettati in modo tale da non consentire alcuno scambio di dati personali tra di essi. Il mancato utilizzo di un altro sistema o di un servizio a valore aggiunto o il rifiuto dell'interessato di dare il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali per un servizio privato non incide negativamente sull'uso del sistema eCall di bordo basato sul 122 e/o sull'utente di eCall.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9, che *specifica* il requisito dell'assenza di tracciabilità e controllo e le tecnologie che garantiscono una maggiore tutela della privacy di cui al paragrafo 1 nonché le modalità del trattamento dei dati personali e delle informazioni fornite all'utilizzatore di cui al paragrafo 3.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9, che *specificano* il requisito dell'assenza di tracciabilità e controllo e le tecnologie che garantiscono una maggiore tutela della privacy di cui al paragrafo 1 *in relazione a eCall, in particolare le misure di sicurezza che i fornitori di servizi eCall sono tenuti ad adottare al fine di assicurare un trattamento dei dati conforme alla legge e impedire l'accesso, la divulgazione, l'alterazione non autorizzati o la perdita di dati personali,* nonché le modalità del trattamento dei dati personali e delle informazioni fornite all'utilizzatore di cui al paragrafo 3.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 7

Testo della Commissione

Con effetto *dal 1° ottobre 2015*, le autorità nazionali rilasciano l'omologazione CE per quanto riguarda il sistema eCall di bordo ai nuovi tipi di veicoli conformi al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del medesimo.

Emendamento

Con effetto *da ... **, le autorità nazionali rilasciano l'omologazione CE per quanto riguarda il sistema eCall di bordo **basato sul 112** ai nuovi tipi di veicoli conformi al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del medesimo.

** GU: inserire la data di applicazione del presente regolamento.*

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 bis

Controlli tecnici periodici

I requisiti relativi ai controlli tecnici periodici concernenti il sistema eCall di bordo basato sul 112 sono disciplinati dal regolamento (UE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio.*

** GU: inserire il numero del regolamento di cui al documento 2012/0184(COD).*

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione può *esonerare determinati veicoli o* classi di veicoli delle categorie M1 e N1 dall'obbligo di installazione *dei sistemi* eCall di bordo di cui all'articolo 4, qualora, a seguito di un'analisi costi-benefici, effettuata o commissionata dalla Commissione, e tenendo conto di tutti gli aspetti di sicurezza pertinenti, *l'applicazione di tali*

Emendamento

1. La Commissione può *esentare determinate* classi di veicoli delle categorie M1 e N1 dall'obbligo di installazione *del sistema* eCall di bordo **basato sul 112** di cui all'articolo 4, qualora, a seguito di un'analisi costi-benefici *e di un'analisi tecnica* effettuata o commissionata dalla Commissione, e tenendo conto di tutti gli aspetti di sicurezza pertinenti,

sistemi non risulti appropriata per il veicolo o la classe di veicoli in questione.

l'installazione del sistema eCall di bordo basato sul 112 non risulti indispensabile per un ulteriore miglioramento della sicurezza stradale, a causa del fatto che la classe di veicoli interessata è concepita in primo luogo per un uso fuoristrada o non dispone di un meccanismo di attivazione adeguato. Tali esenzioni sono in numero limitato.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9, che stabilisce *gli esoneri* di cui al paragrafo 1. *Tali esoneri riguardano i veicoli come i veicoli per uso speciale e i veicoli sprovvisti di airbag e sono limitati in numero.*

Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9, che stabilisce *le esenzioni* di cui al paragrafo 1.

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 7, all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 8, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di *tempo indeterminato* a decorrere da [...] *[Publications Office, please insert the exact date of entry into force]*.

Emendamento

2. Il potere di adottare *gli* atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 7, all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 8, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di *cinque anni* a decorrere da ...*. *La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*

* *GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.*

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. *Un* atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 8, paragrafo 2, entra in vigore solo se il Parlamento europeo *o* il Consiglio *non* hanno sollevato obiezioni entro *due* mesi *dalla sua notificazione a queste due istituzioni, oppure* se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo *e* il Consiglio hanno *entrambi comunicato alla* Commissione che non *formularanno* obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

5. *L'*atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 8, paragrafo 2, entra in vigore solo se *né* il Parlamento europeo *né* il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro *tre* mesi dalla *data in cui esso è stato loro notificato, o* se, prima della scadenza di tale termine, *sia* il Parlamento europeo *che* il Consiglio hanno *informato la* Commissione che non *intendono formulare* obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri fissano le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di non conformità alle disposizioni del presente regolamento da parte dei fabbricanti e adottano tutti i provvedimenti per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione e provvedono a notificarle immediatamente le eventuali modifiche delle stesse.

Emendamento

1. Gli Stati membri fissano le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di non conformità alle disposizioni del presente regolamento *e dei corrispondenti atti delegati* da parte dei fabbricanti e adottano tutti i provvedimenti per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive, *in particolare in caso di mancata conformità con l'articolo 6 del presente regolamento*. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione e provvedono a notificarle immediatamente le eventuali modifiche delle stesse.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6.

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 bis

Relazioni e riesame

1. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato di preparazione dell'infrastruttura di telecomunicazioni e PSAP necessaria per il sistema eCall negli Stati membri. Se da tale relazione appare chiaramente che l'infrastruttura eCall non sarà operativa prima della data di cui all'articolo 12, la Commissione adotta le misure necessarie.

2. Entro il 1° ottobre 2018, la Commissione prepara una relazione di valutazione da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati ottenuti dal sistema eCall di bordo basato sul 112, incluso il suo tasso di diffusione. La Commissione valuta l'eventuale estensione dell'ambito di applicazione del regolamento ad altre categorie di veicoli, come i veicoli a motore a due ruote, gli autoveicoli pesanti, gli autobus di linea e gran turismo e i trattori agricoli. Se opportuno, la Commissione presenta una proposta legislativa a tal fine.

3. Quanto prima e in ogni caso non oltre il ..., la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, dopo aver proceduto ad ampie consultazioni con tutte le parti interessate, inclusi i fabbricanti di veicoli e gli operatori indipendenti, nonché una valutazione di impatto sui requisiti tecnici per una piattaforma interoperabile,*

standardizzata, sicura e ad accesso libero. Se del caso la Commissione correda tale relazione di una proposta legislativa. Il sistema eCall di bordo basato sul 112 si fonda sulle norme di detta piattaforma non appena queste ultime saranno disponibili.

** GU: inserire la data: un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.*

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 12 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'articolo 5, paragrafo 7, l'articolo 6, paragrafo 4, l'articolo 8, paragrafo 2, e gli articoli 9 e 10 bis si applicano a decorrere da*

** GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.*

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 12 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2015.

Gli articoli diversi da quelli di cui al comma 1 bis si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2015.

Emendamento 68

Proposta di regolamento Allegato – punto 6 Direttiva 2007/46/CE Allegato XI – appendice 1 – voce 71

Testo della Commissione

(6) All'allegato XI, nell'appendice 1, alla tabella è aggiunta la seguente voce 71.:

<i>Voce</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Atto normativo di riferimento</i>	$M_1 \leq$ <i>2 500 (l) kg</i>	$M_1 >$ <i>2 500 (l) kg</i>	M_2	M_3
71.	<i>Sistema eCall</i>	<i>Regolamento (UE) n. ...</i>	<i>A</i>	<i>A</i>	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>

Emendamento

soppresso